SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. **276.**

Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla revisione di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Compiti della Croce Rossa italiana

1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge.».

Art. 2.

Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana

1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».*

2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.».

Art. 3.

Struttura della Croce Rossa italiana

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

I) un'organizzazione centrale composta:

a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.».

Art. 4.

Incompatibilità delle cariche sociali

1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: *«incarichi retribuiti dall'Associazione stessa»* sono aggiunte le seguenti: *«o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».*

Art. 5.

Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«*Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.*».

2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.

Art. 6.

Statuto della Croce Rossa italiana

1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0311

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2004.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Franco Frattini dalla carica di Ministro degli affari esteri e nomina dell'on. dott. Gianfranco Fini a Ministro degli affari esteri, il quale cessa dalla carica di Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Franco Frattini, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro degli affari esteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Franco Frattini, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

L'on. dott. Gianfranco Fini, deputato al Parlamento, è nominato Ministro degli affari esteri e cessa dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 39

04A11365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2004.

Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri al Ministro degli affari esteri on. dott. Gianfranco Fini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 2004, con il quale l'on. dott. Gianfranco Fini, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro degli affari esteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro degli affari esteri, on. dott. Gianfranco Fini, deputato al Parlamento, sono attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 40

04A11366

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Carugatti Monica Alicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «psicoterapeuta».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Carugatti Monica Alicia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 6 maggio 1954, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Psicoterapeuta» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia dell'attività di «Psicoterapeuta»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 21 novembre 1980;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud de la Nacion» in data 30 gennaio 1981;

Considerato che l'istante ha già ottenuto il riconoscimento del titolo professionale di psicologo con decreto del 16 aprile 2003 e che ha presentato nuova domanda per il riconoscimento dell'attività di psicoterapeuta in quanto precedentemente respinta;

Preso atto dell'ampia esperienza professionale documentata con la nuova domanda;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nell'albo anche per l'attività di psicoterapeuta e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Carugatti Monica Alicia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 6 maggio 1954, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10853

DECRETO 22 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Brown Moira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «psicologo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Brown Cintia Moira, nata a Buenos Aires il 24 febbraio 1967, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «psicologa» in Italia;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en psicologia» in data 28 febbraio 2002 presso l'«Universidad Catolica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires»;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Colegio de Psicòlogos de Entre Rios» dal 22 settembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;

Dichiara

che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Brown Moira, nata a Buenos Aires il 24 maggio 1967, cittadina argentina, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «psicologa» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al conseguimento del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Brown, potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale argentina, di cui in premessa, ai fini dell'iscrizione all'albo degli «Psicologi» - sez. A in Italia.

Roma, 22 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

04A10852

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2004.

Rimborso dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo , e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, che — per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995 — ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, con decorrenza 1° gennaio 1996 e durata dieci anni, determinandone caratteristiche, modalità e procedure con apposito decreto;

Visto il decreto ministeriale n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto n. 787352 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996 e dal decreto n. 473447 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1996;

n. 178192 del 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 179269 del 10 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1997;

n. 179618 del 22 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997;

n. 471821 del 30 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998;

n. 474306 del 20 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1999;

n. 032090 del 28 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2000;

n. 032712 del 12 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, emissioni di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, per complessivi euro 69.003.420,77 (attualmente circolanti per l'importo di 68.571.523,60 euro);

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed in particolare l'art. 16, ove si prevede, fra l'altro:

al comma 1, che i soggetti assegnatari di titoli di Stato ai sensi dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995 possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;

al comma 2, che le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento del 7 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2002, con cui il direttore dell'Agenzia delle entrate ha stabilito le predette modalità;

Vista la lettera in data 18 ottobre 2004 con la quale l'Agenzia delle entrate, in attuazione dell'art. 3.2 del citato provvedimento del 7 agosto 2002, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante sei contribuenti, assegnatari di certificati di credito del Tesoro ai sensi della richiamata normativa, i quali hanno richiesto l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli e il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 16 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, è disposto l'annullamento delle iscrizioni contabili ed il rimborso del capitale nominale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006 relativamente ai soggetti di cui all'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi ivi indicati, sempreché tali importi risultino accreditati, al momento dell'operazione, sui conti in titoli dei predetti soggetti.

I dietimi d'interesse, spettanti ai predetti soggetti sui titoli da rimborsare, e relativi alle cedole con godimento 1° luglio 2004 e scadenza 1° gennaio 2005, saranno corrisposti fino alla data del rimborso dei titoli.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà alle attività necessarie per l'attuazione dell'operazione di cui al precedente articolo, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi ivi indicati.

Nell'eventualità che i conti in titoli degli aventi diritto presentino, in relazione ai citati certificati di credito, un importo inferiore rispetto a quello indicato nell'elenco, l'operazione di rimborso sarà portata a termine per tale minore importo.

La Banca d'Italia stessa darà comunicazione al Dipartimento del Tesoro, ad operazione effettuata, delle relative risultanze contabili, per capitale ed interessi.

Art. 3.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

In applicazione dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dal presente decreto per il rimborso dei titoli e il pagamento degli interessi faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

ALLEGATO
al decreto n. 114756 del 5 novembre 2004

ISTANZE DI ANNULLAMENTO DEI TITOLI DI STATO E RIMBORSO DEL CAPITALE NOMINALE
(decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, art. 16, comma 1)

Codice fiscale		Protocollo istanza	Data presentazione istanza	Ufficio locale	Importo titoli	Deposito titoli - Banca	Data convalida
00531090124	Moog Italiana	48451	14-10-2002	Varese	168.043,00	ABI 2008.1 - CAB 10800.1	21-09-2004
00686620154	O.M.B. - Officina Meccanica F.lli Biffi S.r.l.	200239586	27-09-2002	Gorgonzola	87.000,00	ABI 03336 - CAB 32700	04-12-2002
00508710183 (*)	Jersey Lomellina S.p.a.	3569	9-10-2002	Ponte San Pietro	98.127,40	ABI 05428 - CAB 52780	29-09-2004
01561920305	Aquamar Acquacoltura Maranese S.p.a.	2002010004	15-10-2002	Cervignano del Friuli	150.806,00	ABI 5336-3 - CAB 63900 - Banca Popolare Friuladria - Ag. Latisana	12- 03-2004
02137380230	Cordifin S.p.a.	069835	11-10-2002	Verona 1	268.966,00	ABI 06355 - CAB 59930	26-11-2002
06249710150	Bidachem - S.p.a.	872	7-10-2002	Treviglio	240.154,00	Vecchio cod. ABI n. 02002 nuovo ABI 03069 - CAB 53641	6-10-2004

(*) Istanza acquisita dall'ufficio indicando la partita IVA (n. 00832160162) al posto del codice fiscale.
Nel prospetto sono riportate le istanze acquisite dagli uffici locali in base alle indicazioni contenute nella nota n. II/3/210276/02 del 5 novembre 2002.

04A11212

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli art. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 47/2002 del 31 luglio 2002 del Direttore della direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2002/2006 il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la nota del 27 agosto 2004 con la quale la C.I.S.L. Unione Sindacale Territoriale di Rieti ha comunicato le dimissioni del sig. De Angelis Alberto e contestualmente ha designato quale rappresentante in seno al suddetto Comitato il sig. Franco Paris nato a Rieti il 12 luglio 1943 e residente a Poggio Bustone (Rieti) in via Francescana n. 58;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione

Decreta

la nomina del sig. Franco Paris in qualità di componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig. De Angelis Alberto.

Rieti, 5 ottobre 2004

Il direttore provinciale: DIANA

04A10952

DECRETO 13 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente del Comitato I.N.P.S. di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 6/INPS/2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Livorno per il quadriennio 2001/2005;

Vista la nota del 16 settembre 2004 con la quale il sig. Giovanni Baiocco, già componente del comitato I.N.P.S. di Livorno in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 4 ottobre 2004, con la quale la U.I.L. - Camera sindacale provinciale di Livorno, designa il sig. Claudio Sodano in sostituzione del sig. Giovanni Baiocco;

Decreta:

Il sig. Claudio Sodano è nominato componente del Comitato I.N.P.S. di Livorno in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: PASCARELLA

04A11004

DECRETO 27 ottobre 2004.

Sostituzione del componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza dell'Unione provinciale agricoltori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 465 del 17 dicembre 1991 con il quale veniva nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il sig. Maurizio Conte in rappresentanza della Unione provinciale agricoltori di Brindisi;

Vista la nota del 21 ottobre 2004, pervenuta in pari data, con la quale l'Unione provinciale agricoltori comunica che il sig. Maurizio Conte non è più alle dipendenze della predetta associazione già dall'anno 2000;

Vista la nota del 20 ottobre 2004, pervenuta il 21 ottobre 2004 della Unione provinciale agricoltori di Brindisi, con la quale il dott. Marco Argentiere viene nominato componente supplente della commissione medesima, in sostituzione del sig. Maurizio Conte;

Decreta:

Il dott. Marco Argentiere viene nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza dell'Unione provinciale agricoltori di Brindisi ed in sostituzione del sig. Maurizio Conte.

Brindisi, 27 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A10946

DECRETO 29 ottobre 2004.

Costituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante gli organi di certificazione;

Visto il decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo all'istituzione delle commissioni di certificazioni dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e presso le province, ai sensi della normativa succitata;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'INPS e dell'INAIL di Frosinone;

Decreta:

È costituita presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone la commissione di certificazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così composta:

direttore della Direzione provinciale del lavoro - presidente;

dott. Paolo Gentilezza - direttore della sede INPS di Frosinone - membro;

dott. Lucio De Luca - direttore della sede INAIL di Frosinone - membro;

dott.ssa Doriana Marina Reale - funzionario D.P.L. di Frosinone - membro;

dott.ssa Rosa Maria Vespaziani - funzionario D.P.L. di Frosinone - membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Frosinone, 29 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A11003

PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative.

ILREGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del Direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della Direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa Direzione Provinciale del Lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le

sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) Società cooperativa a r.l. «C.E.P. Consorzio Esercenti Potentino soc. cooperativa a r.l.» con sede in Potenza, in via Ravenna n. 21, cosituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione in data 18 novembre 1973, repertorio n. 215, registro società n. 1111, codice fiscale n. 00118850767 B.U.S.C. n. 845/128327;

2) Società cooperativa a r.l. «Parco Fiorito società cooperativa a r.l.» con sede in Venosa (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 13 marzo 1979, repertorio n. 35605, registro società n. 512, codice fiscale n. 00193460763, B.U.S.C. n. 860/131709;

3) Società cooperativa a r.l. «Lucan Cav società cooperativa a r.l.» con sede in Lagonegro (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa, in data 17 settembre 1991 repertorio n. 9333, registro società n. 1478, codice fiscale n. 01091200764, B.U.S.C. n. 2461/255431;

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro U.I.O. Cooperazione via del Gallitello - 85100 Potenza, tel. 0971390111 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione Provinciale del Lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 5 ottobre 2004

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

04A10954

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Meta-Coop - Società cooperativa a r.l.», in Bergamo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, con il quale il dott. Arrigo Schilke è stato nominato commissario liquidatore della società «Meta-Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bergamo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 aprile 1989;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Serpico, nato a Cercola (Napoli) il 29 giugno 1963, domiciliato in Milano, via Pantano n. 15, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell dott. Arrigo Schilke, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10936

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «G.A.C. - Gruppo acquisti collettivi», in Viterbo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1981, con il quale il sig. Fortugno Demetrio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «G.A.C. - Gruppo acquisti collettivi», con sede in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 6 marzo 1979;

Vista la nota in data 7 giugno 2004 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Valerio Gallo, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 23 ottobre 1970, domiciliato in Roma, via Cesare Rasponi n. 19, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del sig. Fortugno Demetrio, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10937

DECRETO 25 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa italiana servizi vari a r.l.», in Paola.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004, con il quale la dott.ssa Eva Mazzei è stata nominata commissario liquidatore della società «Cooperativa italiana servizi vari a r.l.», con sede in Paola (Cosenza), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 3 marzo 2003;

Constatata la rinuncia del nominato commissario;

Considerara la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giuseppe Calabria, nato a Paludi (Cosenza) il 4 gennaio 1949, con studio in largo Mantova n. 8, Rossano Scalo (Cosenza) è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Eva Mazzei, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10935

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 novembre 2004.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformità al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del consiglio del 23 luglio 1992 — concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie — ed alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Vista la delega conferita con nota n. 6496/2004/SP del 5 ottobre 2004, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere una Conferenza di servizi, con il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando: le tipologie e i livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, gli orari dei voli, i tipi di aeromobili, la capacità di offerta;

Vista la nota n. 7584 del 28 ottobre 2004 della regione autonoma della Sardegna con cui sono stati trasmessi i verbali delle riunioni della Conferenza di servizi di cui sopra, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalità da seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi territori o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;

Vista l'informativa del Ministro delle inftastrutture e dei trasporti n. 13877 in data 3 novembre 2004 effettuata ai sensi dell'art. 4.1.*a)* del citato regolamento CEE 2408/92;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2000 avente ad oggetto «determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna»;

Considerato che l'ENAC ha dato atto con nota n. 423180/SCA del 3 novembre 2004 di aver informato, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera *a)*, del regolamento CEE 2408/92 del consiglio in data 23 luglio 1992, i vettori aerei, operanti sulle rotte interessate, dell'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico sulle rotte tra l'aeroporto di Alghero e quelli di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, tra l'aeroporto di Cagliari e quelli di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Verona, Napoli, Palermo, tra l'aeroporto di Olbia e quelli di Roma, Milano, Bologna, Torino, Verona;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità territoriale tra la Sardegna e i principali scali nazionali attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico senza esclusiva e senza oneri finanziari a carico dello Stato, garantendo la massima opportunità di mobilità;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità territoriale per la Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero - Roma e viceversa, Alghero - Milano e viceversa, Alghero - Bologna e viceversa, Alghero - Torino e viceversa, Alghero - Pisa e viceversa, Cagliari - Roma e viceversa, Cagliari - Milano e viceversa, Cagliari - Bologna e viceversa, Cagliari - Torino e viceversa, Cagliari - Pisa e viceversa, Cagliari - Verona e viceversa, Cagliari - Napoli e viceversa, Cagliari - Palermo e viceversa, Olbia - Roma e viceversa, Olbia - Milano e viceversa, Olbia - Bologna e viceversa, Olbia - Torino e viceversa, Olbia - Verona e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I suddetti oneri di servizio pubblico diventano obbligatori a decorrere dal 1° gennaio 2005, con scadenza al 31 dicembre 2007.

Art. 3.

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione dell'intero contenuto dell'allegato al presente decreto, con le modalità specificate nell'allegato medesimo.

Art. 4.

È abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2005, il decreto ministeriale 1° agosto 2000 avente ad oggetto «determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna».

Roma, 8 novembre 2004

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SUI SERVIZI AEREI DI LINEA ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte aeree intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali.

La condizione di insularità della Sardegna limita fortemente le opportunità di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo fondamentale, insostituibile e privo di valide alternative comparabili.

In tale contesto il servizio aereo di linea è da ritenersi servizio di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico e sociale dell'Isola, sia per garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilità delle persone.

1. ROTTE INTERESSATE

1.1. - Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

Alghero - Roma e viceversa
Alghero – Milano (*) e viceversa
Alghero - Bologna e viceversa
Alghero - Torino e viceversa
Alghero – Pisa e viceversa
Cagliari - Roma e viceversa
Cagliari – Milano (*)e viceversa
Cagliari – Bologna e viceversa
Cagliari – Torino e viceversa
Cagliari – Pisa e viceversa
Cagliari – Verona e viceversa
Cagliari – Napoli e viceversa
Cagliari – Palermo e viceversa
Olbia - Roma e viceversa
Olbia – Milano (*) e viceversa
Olbia - Bologna e viceversa
Olbia - Torino e viceversa
Olbia - Verona e viceversa

(*) La destinazione Milano è intesa ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti 05/01/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2. - Conformemente all'art. 9 del Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nei presenti oneri.

1.3. - Tutte le diciotto rotte sopra individuate e gli oneri imposti su di esse costituiscono un unico pacchetto che deve essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza.

1.4. - I vettori accettanti i presenti oneri che non dovessero disporre di autonoma capacità tecnica e organizzativa sufficiente a esercitare le rotte secondo il regime degli oneri di servizio, dovranno depositare al momento dell'accettazione eventuali accordi di traffico stipulati con altri vettori finalizzati all'esercizio delle rotte onerate, specificando i dettagli operativi degli accordi stessi, allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi e dell'organizzazione rispetto all'entità degli oneri imposti. In ogni caso ciascun vettore singolo accettante, o ciascun vettore capofila accettante, rimane integralmente responsabile del puntuale rispetto degli oneri.

1.5. - Ciascun vettore singolo (o vettore capofila) che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno 15 milioni di euro e verrà prestata mediante fideiussione bancaria a prima richiesta per almeno 5 milioni di euro e fideiussione assicurativa per la restante somma, a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, il quale Ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato.

1.6. - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ENAC, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, verificheranno l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati verranno ammessi ad effettuare il servizio.

1.7. - Per l'accettazione dell'onere di servizio sul gruppo di rotte sopra considerate è necessario il possesso da parte di ciascun vettore accettante dei seguenti requisiti minimi:

- essere vettore aereo comunitario in possesso del COA e della prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92;

- avere la disponibilità di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- impiegare sulle rotte indicate personale che parli correntemente e correttamente l'italiano;
- distribuire e vendere i biglietti con almeno uno dei principali CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- autocertificare di aver ottenuto nel periodo 1° gennaio 2003 – 30 settembre 2004 un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualità di almeno l'80% entro i 20 minuti;
- fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente punto 1.5 secondo le modalità prescritte.

1.8. - Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare l'onere di servizio sul gruppo di rotte considerate dovranno fornire all'ENAC idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché le risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

1.9. - I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano ad osservare ed applicare le disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking, ritardo, cancellazione dei voli, perdita, ritardo e danneggiamento del bagaglio; si impegnano altresì ad applicare fin dal 1 gennaio 2005 le nuove regole comunitarie del Regolamento CE n. 261/2004 in materia di *overbooking* cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei passeggeri disabili ed a ridotta mobilità. Contestualmente all'accettazione dei presenti oneri i vettori si impegnano ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi contenuti nella Carta dei diritti del passeggero europea ed italiana.

2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1. - Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la peculiarità della condizione di insularità della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime (che devono intendersi garantite con voli diretti), di orari e di capacità offerta gli oneri sono i seguenti:

2.1.1 - SULLA ROTTA ALGHERO - ROMA

a) Frequenze minime giornaliere

sulla rotta Alghero - Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4* voli in andata e 3/4* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 5 voli in andata e 5 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

sulla rotta Alghero - Roma dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 06.45 - 07.45
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30
sulla rotta Roma - Alghero dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07.00 - 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.30 – 15,30
1 volo nella fascia oraria 19.30 – 22.30

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Alghero – Roma e di 450 posti sulla rotta Roma – Alghero.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 750 posti sulla rotta Alghero – Roma e di 750 posti sulla rotta Roma – Alghero.

2.1.2. - SULLA ROTTA ALGHERO – MILANO

a) Frequenze minime giornaliere

sulla rotta Alghero - Milano dovranno essere garantiti almeno 3/4* voli in andata e 3/4* in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 4 voli in andata e 4 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

sulla rotta Alghero – Milano dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 06.45 – 07.45
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30
sulla rotta Milano - Alghero dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07.00 – 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.30 – 15,30
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30

c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Alghero - Milano e di 450 posti sulla rotta Milano – Alghero.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 600 posti sulla rotta Alghero – Milano e di 600 posti sulla rotta Milano - Alghero

2.1.3. - SULLA ROTTA ALGHERO - BOLOGNA
a) Frequenza minima giornaliera
sulla rotta Alghero - Bologna dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno

b) Orari:
La collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta
La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 130 posti sulla rotta Alghero Bologna e di 130 posti sulla rotta Bologna Alghero.

2.1.4. - SULLA ROTTA ALGHERO - TORINO
a) Frequenza minima giornaliera
Sulla rotta Alghero - Torino dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:
La collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta
La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 35 posti sulla rotta Alghero Torino e di 35 posti sulla rotta Torino Alghero.

2.1.5. - SULLA ROTTA ALGHERO - PISA
a) Frequenza minima giornaliera
Sulla rotta Alghero - Pisa dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno

b) Orari:
La collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta
La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 130 posti sulla rotta Alghero Pisa e di 130 posti sulla rotta Pisa Alghero.

2.1.6. - SULLA ROTTA CAGLIARI – ROMA
a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Cagliari - Roma dovranno essere garantiti almeno 8 voli in andata e 8 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 11/13 * voli in andata e 11/13 * in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:
sulla rotta Cagliari - Roma dovranno essere garantiti almeno
3 voli nella fascia oraria 06.30 – 09,30
1 volo nella fascia oraria 13.00 - 15.30
2 voli nella fascia oraria 19.30 - 22.30
sulla rotta Roma – Cagliari dovranno essere garantiti almeno
2 voli nella fascia oraria 06.30 – 09.30
1 volo nella fascia oraria 13.30 – 15.30
3 voli nella fascia oraria 19.30 - 22.30

c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 1200 posti sulla rotta Cagliari – Roma e di 1200 posti sulla rotta Roma – Cagliari.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1500 posti sulla rotta Cagliari – Roma e di 1500 posti sulla rotta Roma – Cagliari

2.1.7. - SULLA ROTTA CAGLIARI - MILANO

a) Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Cagliari - Milano dovranno essere garantiti almeno 5 voli in andata e 5 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 5/8 * voli in andata e 5/8 * in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari - Milano dovranno essere garantiti almeno
2 voli nella fascia oraria 06.30 – 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.00 - 15.30
2 voli nella fascia oraria 19,30 – 22,30
sulla rotta Milano - Cagliari dovranno essere garantiti almeno
2 voli nella fascia oraria 07.00 – 09,00
1 volo nella fascia oraria 13.30 – 15,30
2 voli nella fascia oraria 19,30 – 22,30

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 750 posti sulla rotta Cagliari – Milano e di 750 posti sulla rotta Milano – Cagliari.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 750 posti sulla rotta Cagliari – Milano e di 750 posti sulla rotta Milano – Cagliari.

2.1.8. - SULLA ROTTA CAGLIARI – BOLOGNA

a) Frequenze minime giornaliere

sulla rotta Cagliari - Bologna dovranno essere garantiti almeno 1/2 * voli in andata e 1/2 * in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

Per i collegamenti caratterizzati da un'unica (o al massimo doppia) frequenza giornaliera, la collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Cagliari – Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna – Cagliari.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Cagliari – Bologna e di 300 posti sulla rotta Bologna – Cagliari.

2.1.9. - SULLA ROTTA CAGLIARI – TORINO

a) Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Cagliari - Torino dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:

La collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta

La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 150 posti sulla rotta Cagliari Torino e di 150 posti sulla rotta Torino Cagliari.

2.1.10. - SULLA ROTTA CAGLIARI – PISA

a) Frequenza minima giornaliere

Sulla rotta Cagliari - Pisa dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:

La collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta

La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 130 posti sulla rotta Cagliari Pisa e di 130 posti sulla rotta Pisa Cagliari.

2.1.11. - SULLA ROTTA **CAGLIARI – VERONA**

a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Cagliari - Verona dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

b) Orari:
Per i collegamenti caratterizzati da un'unica (o al massimo doppia) frequenza giornaliera, la collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Cagliari – Verona e di 150 posti sulla rotta Verona – Cagliari.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Cagliari – Verona e di 300 posti sulla rotta Verona – Cagliari.

2.1.12. - SULLA ROTTA **CAGLIARI – NAPOLI**

a) Frequenza minima giornaliera
Sulla rotta Cagliari - Napoli dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:
La collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta
La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 130 posti sulla rotta Cagliari Napoli e di 130 posti sulla rotta Napoli Cagliari.

2.1.13. - SULLA ROTTA **CAGLIARI – PALERMO**

a) Frequenza minima giornaliera
Sulla rotta Cagliari - Palermo dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno durante tutto l'anno.

b) Orari:
La collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta
La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 35 posti sulla rotta Cagliari – Palermo e di 35 posti sulla rotta Palermo - Cagliari.

2.1.14. - SULLA ROTTA **OLBIA – ROMA**

a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Olbia - Roma dovranno essere garantiti almeno 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 6/9 * voli in andata e 6/9 * in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:
Sulla rotta Olbia - Roma dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 06.45 - 07.45
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30
1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22.30
sulla rotta Roma - Olbia dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07.00 - 08.30
1 volo nella fascia oraria 13.30 – 15,30
1 volo nella fascia oraria 19,30 – 22,30

c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Olbia – Roma e di 450 posti sulla rotta Roma – Olbia.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 900 posti sulla rotta Olbia – Roma e di 900 posti sulla rotta Roma – Olbia.

2.1.15. - SULLA ROTTA **OLBIA – MILANO**

a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Olbia - Milano dovranno essere garantiti almeno 2/3 * voli in andata e 2/3 * in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 7/13 * voli in andata e 7/13 * in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:
Sulla rotta Olbia - Milano dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 06.45 – 07,45
1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30 (solo nell'ipotesi di 3 frequenze in periodo 1° ottobre - 31 maggio)
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30
sulla rotta Milano - Olbia dovranno essere garantiti almeno
1 volo nella fascia oraria 07.00 – 08,30
1 volo nella fascia oraria 13.30 – 15,30 (solo nell'ipotesi di 3 frequenze in periodo 1° ottobre - 31 maggio)
1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30

c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 300 posti sulla rotta Olbia – Milano e di 300 posti sulla rotta Milano – Olbia.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1050 posti sulla rotta Olbia – Milano e di 1050 posti sulla rotta Milano – Olbia.

2.1.16. - SULLA ROTTA **OLBIA - BOLOGNA**

a) Frequenza minima giornaliera
Sulla rotta Olbia - Bologna dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:
La collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Olbia – Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna – Olbia.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Olbia – Bologna e di 300 posti sulla rotta Bologna – Olbia.

2.1.17. - SULLA ROTTA **OLBIA - TORINO**

a) Frequenza minima giornaliera
Sulla rotta Olbia - Torino dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:
Lla collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta
La capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 150 posti sulla rotta Olbia Torino e di 150 posti sulla rotta Torino Olbia.

2.1.18. - SULLA ROTTA **OLBIA - VERONA**

a) Frequenze minime giornaliere
Sulla rotta Olbia - Verona dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

b) Orari:
Per i collegamenti caratterizzati da un'unica (o al massimo doppia) frequenza giornaliera, la collocazione oraria è affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacità offerta
La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Olbia – Verona e di 150 posti sulla rotta Verona – Olbia.
La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Olbia – Verona e di 300 posti sulla rotta Verona – Olbia.

3. AEROMOBILI UTILILIZZABILI

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte
ALGHERO - ROMA - ALGHERO
ALGHERO - MILANO – ALGHERO
CAGLIARI - ROMA - CAGLIARI
CAGLIARI - MILANO – CAGLIARI
CAGLIARI – BOLOGNA – CAGLIARI
CAGLIARI – TORINO – CAGLIARI
CAGLIARI – VERONA – CAGLIARI
OLBIA - ROMA - OLBIA
OLBIA - MILANO - OLBIA
OLBIA - BOLOGNA - OLBIA
OLBIA - TORINO - OLBIA
OLBIA - VERONA - OLBIA
dovranno fornire una capacità minima di **150 posti** ciascuno

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte
ALGHERO - BOLOGNA - ALGHERO
ALGHERO – PISA - ALGHERO
CAGLIARI – PISA – CAGLIARI
CAGLIARI – NAPOLI – CAGLIARI
dovranno fornire una capacità minima di **130 posti** ciascuno

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte
ALGHERO - TORINO - ALGHERO
CAGLIARI – PALERMO – CAGLIARI

dovranno fornire una capacità minima di **35 posti** ciascuno

3.1. – L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti.

3.2 - Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato e saranno di conseguenza sanzionate.

4. TARIFFE

4.1 - La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate include:
- una tariffa agevolata massima che è quella massima applicabile alle categorie agevolate di seguito indicate;
- una tariffa non agevolata massima che è quella massima applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti a categorie agevolate. I vettori che accetteranno gli oneri si impegnano ad articolare questa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita di un congruo numero di biglietti speciali e scontati, tale da conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima.

Tratta onerata	Tariffa agevolata massima	Tariffa non agevolata massima
Alghero – Roma	37,00	100,00
Alghero – Milano	47,00	130,00
Alghero – Bologna	57,00	140,00
Alghero – Torino	57,00	140,00
Alghero – Pisa	57,00	140,00
Cagliari – Roma	37,00	100,00
Cagliari – Milano	47,00	130,00
Cagliari – Bologna	57,00	140,00
Cagliari – Torino	57,00	140,00
Cagliari – Pisa	57,00	140,00
Cagliari – Verona	57,00	140,00
Cagliari – Napoli	57,00	140,00
Cagliari – Palermo	37,00	100,00
Olbia – Roma	37,00	100,00
Olbia - Milano	47,00	130,00
Olbia – Bologna	57,00	140,00
Olbia - Torino	57,00	140,00
Olbia – Verona	57,00	140,00

4.2 - Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della *crisis surcharge* dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino le condizioni che hanno condotto all'applicazione della *crisis surcharge*, questa dovrà essere cancellata o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.

4.3 - La tariffa agevolata è senza limitazioni, ad essa non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/biglietto, né alcuna penale per il rimborso, purché le modifiche o le richieste di rimborso vengano effettuate prima delle 48 ore che precedono la partenza. Oltre tale termine e fino al momento della partenza, le modifiche ed il rimborso comporteranno l'applicazione di una penale forfettaria di 10 euro.

4.4 - Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

4.5 - Ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione sulla GUUE.

4.6 - In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media rilevata a partire dal secondo semestre 2004 del costo del carburante, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da un rappresentante nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da uno nominato dall'ENAC e da uno nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione.

4.7 - Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono da considerare illegittimi.

4.8 - Le tariffe agevolate, nella misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicata almeno:

- ai residenti in Sardegna;
- ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;
- al coniuge ed ai figli dei nati in Sardegna;
- ai disabili *;
- ai giovani dai 2 ai 21 anni *;
- agli anziani al di sopra dei 70 anni *;

- agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età*.

* Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità.

I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere

5. CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lett. c) del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non può sospenderli senza preavviso di almeno 6 mesi da comunicare all'ENAC ed alla Regione Autonoma della Sardegna.

5.1. - Al fine di garantire, la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico

- si impegnano ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%;
- si impegnano a corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale 5.000 euro per ogni volo eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della Sardegna;
- si impegnano ad effettuare per ciascun anno l'85% dei voli puntuali entro i 20' rispetto all'orario stabilito;
- si impegnano ad attribuire al passeggero per ogni ritardo superiore ai 20', un credito di 15,00 euro da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.

5.2. - Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

6. SANZIONI

La sospensione del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e pecuniarie, il cui ammontare terrà conto del pregiudizio arrecato alla Pubblica Amministrazione e del danno cagionato alla collettività dei passeggeri.

6.1. - Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato paritetico di monitoraggio), del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dal Ministero, uno dall'ENAC, uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico.

6.2. - Il Comitato paritetico di monitoraggio:

- è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente;
- si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale della Sardegna, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri;
- riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone all'ENAC l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

7. DECORRENZA TERMINI

Gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente Allegato diventano obbligatori a decorrere dal 1° gennaio 2005, con scadenza al 31 dicembre 2007.

8. PRESENTAZIONE - ACCETTAZIONE

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione dell'intero contenuto del presente allegato all'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, via del Castro Pretorio 118 – 00185 Roma.

04A11159

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE 12 novembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 9237 del 26 ottobre 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi gestiti dalla procedura Wegis (estratti mappa e PREGEO) della sede di Varese, nei giorni 18 e 19 ottobre 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla procedura di migrazione del server cartografico, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 28 ottobre 2004, prot. n. 1808, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nei giorni 18 e 19 ottobre 2004 limitatamente ai servizi gestiti dalla procedura Wegis (estratti mappa e P.R.E.G.E.O.).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 novembre 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A11233

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo all'approvazione della delibera n. 64 adottata in data 21 aprile 2004 dall'ONAOSI, concernente le condizioni di accesso alla Cassa per sanitari anziani di Montebello.

Con ministeriale n. 9PP/81362/OSI-L-8 del 27 ottobre 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 64 adottata dalla giunta esecutiva dell'ONAOSI in data 17 aprile 2004, concernente le condizioni di accesso alla Cassa per sanitari anziani di Montebello.

04A10998

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 21 maggio 2004 dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Con ministeriale n. 9PP/81357/AVV-L-60 del 25 ottobre 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera assunta dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 21 maggio 2004, con la quale sono state adottate modifiche al regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

04A10999

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per le Marche

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 15 ottobre 2004 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

04A11000

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Liguria

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 ottobre 2004 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

04A11001

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per l'Umbria

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 ottobre 2004 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

04A11002

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Marcaina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 959 del 21 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio-Milano (Milano), Palazzo Volta, via F. Sforza, C.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Medicinale: MARCAINA.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 021409014 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 021409026 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 021409038 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 021409040 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 021409053 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 021409065 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 021409089 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina;

A.I.C. n. 021409091 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml con adrenalina (sospesa);

A.I.C. n. 021409103 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml con adrenalina (sospesa);

A.I.C. n. 021409115 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina;

A.I.C. n. 021409127 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml con adrenalina (sospesa);

A.I.C. n. 021409139 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml con adrenalina (sospesa);

A.I.C. n. 021409154 - «1% soluzione iniettabile» iperbarica 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 021409180 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 021409192 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 021409204 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina;

A.I.C. n. 021409216 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina;

A.I.C. n. 021409228 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml;

A.I.C. n. 021409230 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml;

A.I.C. n. 021409242 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml;

A.I.C. n. 021409255 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml;

A.I.C. n. 021409267 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml con adrenalina (sospesa);

A.I.C. n. 021409279 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina (sospesa);

A.I.C. n. 021409281 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml con adrenalina (sospesa);

A.I.C. n. 021409293 - «0,50% soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina (sospesa);

A.I.C. n. 021409305 - «0,50% soluzione iniettabile» iperbarica 1 fiala da 4 ml;

A.I.C. n. 021409317 - «0,25% soluzione iniettabile» 1 fiala polyamp 10 ml;

A.I.C. n. 021409329 - «0,5% soluzione iniettabile» 1 fiala polyamp 10 ml;

A.I.C. n. 021409331 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 021409343 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 021409356 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 021409368 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 021409370 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml con adrenalina 1:200000;

A.I.C. n. 021409382 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml con adrenalina 1:200000;

A.I.C. n. 021409394 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml con adrenalina 1:200000;

A.I.C. n. 021409406 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml con adrenalina 1:200000;

a:

A.I.C. n. 021409014 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 021409026 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 021409038 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 021409040 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 021409053 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 021409065 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 021409089 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina 1:200000;

A.I.C. n. 021409091 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml con adrenalina 1:200000 (sospesa);

A.I.C. n. 021409103 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml con adrenalina 1:200000 (sospesa);

A.I.C. n. 021409115 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml con adrenalina 1:200000;

A.I.C. n. 021409127 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml con adrenalina 1:200000 (sospesa);

A.I.C. n. 021409139 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml con adrenalina 1:200000 (sospesa);

A.I.C. n. 021409154 «10 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 021409180 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 021409192 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 021409204 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina 1:200000;

A.I.C. n. 021409216 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml con adrenalina 1:200000;

A.I.C. n. 021409228 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml;

A.I.C. n. 021409230 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml;

A.I.C. n. 021409242 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml;

A.I.C. n. 021409255 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml;

A.I.C. n. 021409267 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml con adrenalina 1:200000 (sospesa);

A.I.C. n. 021409279 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina 1:200000 (sospesa);

A.I.C. n. 021409281 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml con adrenalina 1:200000 (sospesa);

A.I.C. n. 021409293 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina 1:200000 (sospesa);

A.I.C. n. 021409305 «5 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml;

A.I.C. n. 021409317 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 polyamp da 10 ml;

A.I.C. n. 021409329 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 polyamp da 10 ml;

A.I.C. n. 021409331 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 021409343 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 021409356 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 021409368 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 021409370 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000;

A.I.C. n. 021409382 «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml con adrenalina 1:200000;

A.I.C. n. 021409394 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000;

A.I.C. n. 021409406 «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml con adrenalina 1:200000.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"0,25% soluzione iniettabile" 1 flacone da 20 ml» (A.I.C. n. 021409026), «"0,25% soluzione iniettabile" 1 flacone da 50 ml» (A.I.C. n. 021409038), «"0,50% soluzione iniettabile" 1 flacone da 20 ml» (A.I.C. n. 021409053), «"0,50% soluzione iniettabile" 1 flacone da 50 ml» (A.I.C. n. 021409065), «"0,25% soluzione iniettabile" 1 flacone da 20 ml con adrenalina» (A.I.C. n. 021409091), «"0,25% soluzione iniettabile" 1 flacone da 50 ml con adrenalina» (A.I.C. n. 021409103), «"0,50% soluzione iniettabile" 1 flacone da 20 ml con adrenalina» (A.I.C. n. 021409127), «"0,50% soluzione iniettabile" 1 flacone da 50 ml con adrenalina» (A.I.C. n. 021409139), «"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml con adrenalina» (A.I.C. n. 021409267), «"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina» (A.I.C. n. 021409279), «"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml con adrenalina» (A.I.C. n. 021409281), «"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina» (A.I.C. n. 021409293), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A11089

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selectin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 992 del 4 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800 - C.a.p. 04010 (Italia), codice fiscale n. 00082130592.

Medicinale: SELECTIN.

Variazione A.I.C.: modifica indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

«SELECTIN è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta alla malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale)»;

per la prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante la dieta ipocolesterolemizzante».

A:

«ipercolesterolemia:

trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta, quando la risposta alla dieta o ad altri trattamenti farmacologici (es: esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) sia risultata inadeguata;

prevenzione primaria: riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con ipercolesterolemia da moderata a grave e ad alto rischio di primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta (vedere 5.1.);

prevenzione secondaria: riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con storia di infarto del miocardio o angina pectoris instabile e con livelli normali o elevati di colesterolo, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio (vedere 5.1.);

post-trapianto: riduzione dell'iperlipidemia post-trapianto in pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva a seguito di trapianto d'organo solido (vedere 4.2., 4.5., 5.1.)».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027297011 - «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027297023 - «10 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027297035 «40 mg compresse» 14 compresse.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"10 mg compresse" 20 compresse» (A.I.C. n. 027297023), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

04A11093

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxivent»

Estratto determinazione A.I.C. n. 968 del 4 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello-Firenze (Firenze), località Prulli, 103/C, C.a.p. 50066, Italia, codice fiscale n. 00421210485.

Medicinale: OXIVENT.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027439013 - «100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola 10 ml varia da: «100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 10 ml;

A.I.C. n. 027439037 - «flacone 20 ml da nebulizzare 0,15%» varia a: «1,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 20 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11090

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zocor»

Estratto determinazione A.I.C. n. 993 del 4 novembre 2004

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via G. Fabbroni, 6, C.a.p. 00100 (Italia), codice fiscale n. 07472570154.

Medicinale: ZOCOR.

Variazione A.I.C.: modifica indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

«ZOCOR è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale)».

A:

«ipercolesterolemia:

trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es: esercizio fisico, riduzione dei peso corporeo) è inadeguata;

trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LSD aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati;

prevenzione cardiovascolare: riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive (vedere 5.1)».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027216011 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027216023 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027216035 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027216098 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027216100 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11092

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 8 marzo 2004, n. 106, recante l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benactiv gola».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 958 del 21 ottobre 2004

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Nottingham, 1 Thane Road West, Cap NG2 3AA, Gran Bretagna.

Medicinale: BENACTIV GOLA.

Variazione A.I.C.: errata-corrige al decreto n. 106 dell'8 marzo 2004.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto NCR n. 106 dell'8 marzo 2004, relativo al medicinale suindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 24 marzo 2004, alla pag. 56, prima colonna, al paragrafo relativo agli eccipienti della confezione: A.I.C. n. 033262054 - «8,75 mg pastiglie» 16 pastiglie senza zucchero, ove è indicato «sciroppo di maltilolo 1841 mg» leggasi: «sciroppo di maltilolo 613,4 mg; isomaltosio 1841 mg», al paragrafo relativo alla validità del prodotto integro, ove è indicato «Validità del prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione», leggasi «Validità del prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione», al paragrafo relativo agli eccipienti della confezione: A.I.C. n. 033262066 - «8,75 mg pastiglie» 24 pastiglie senza zucchero, ove è indicato l'eccipiente «isomaltasio» leggasi: «isomaltosio» e al paragrafo relativo alle indicazioni terapeutiche, ove è indicato «Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stato irritativo-infiammatori ...» leggasi: «Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori ...».

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11091

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo "Egusea" - Favignana (TP) - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Favignana

Si comunica che in data 12 ottobre 2004 l'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo "Egusea" - Favignana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Favignana (prov. di Trapani), disposta con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 5 settembre 2003, ha avuto termine a seguito della fusione per incorporazione della stessa B.C.C. nella «Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo (Caltanissetta) Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di San Cataldo (Caltanissetta).

04A10997

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401273/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77